



DISTRETTO SETTE LAGHI

**Ambito Distrettuale di Cittiglio
Provincia di Varese**

Comuni di

**Azzio, Bardello con Malgesso e Bregano, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Brenta, Caravate,
Casalzuigno, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Cittiglio, Cocquio Trevisago, Cuveglio, Cuvio,
Duno, Gavirate, Gemonio, Laveno Mombello, Leggiuno, Masciago Primo, Monvalle, Orino, Sangiano**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDI SOVRA DISTRETTUALE

Indice

CAPITOLO I.....	2
Art.1 – Principi fondamentali.....	2
Art.2 – Oggetto	2
Art. 3 – Definizione e finalità dell'affido	2
Art. 4 – Minori affidati	2
Art. 5 – Diritti dei minori affidati	2
Art. 6 – Diritti e doveri della famiglia d'origine.....	3
Art. 7 – La famiglia affidataria.....	3
Art. 8 – Diritti e doveri della famiglia affidataria	3
CAPITOLO II.....	4
Art. 9 – Tipologie dell'affidamento familiare	4
Art.10 Modalità di affido	5
Art. 11 – Articolazione delle funzioni	6
Art. 12 – Competenze dei Servizi Sociali Comunali e del Servizio Tutela Minori.....	6
Art. 13 Competenze del Servizio sovra distrettuale	7
Art. 14—Competenze condivise	8
Art. 15 – Competenze dei Comuni.....	8
Art. 16 – Termine dell'affido	9
Capitolo III.....	9
Art.17 Oneri progettualità affido.....	9
Art. 18 – Sostegno economico.....	12
Art. 19 – Assicurazione	12
Art. 20 – Entrata in vigore.....	12



CAPITOLO I

Principi, Finalità e soggetti

Art.1 – Principi fondamentali

La posizione del minore è centrale in tutti gli interventi e le prestazioni attivate a sua tutela ed aiuto e, quindi, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere ciò in ossequio agli enunciati contenuti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia (1989), Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei minori (1996), nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000).

Art.2 – Oggetto

In attuazione della relativa convenzione, il presente regolamento disciplina il funzionamento del Servizio Affidi organizzato a livello sovra distrettuale.

Art. 3 – Definizione e finalità dell'affido

L'affido è un intervento sociale temporaneo che tutela il diritto del minore ad essere mantenuto, istruito ed educato nella propria famiglia, come specificato dalla legge del 4 maggio 1983, n. 184, modificata e integrata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149 e successivamente dalla L. 173/2015.

Scopo generale dell'affidamento è di garantire al minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, il diritto di crescere all'interno di una famiglia, nelle condizioni migliori per un sano sviluppo psico-fisico e relazionale affettivo.

L'affido consiste nell'inserire temporaneamente un minore in un nucleo familiare diverso da quello originario; è un'esperienza di accoglienza familiare ed espressione della solidarietà primaria. Trattandosi di un intervento di supporto al minore ed alla famiglia d'origine, prevede la continuità dei rapporti tra il bambino e i suoi genitori.

Art. 4 – Minori affidati

Possono beneficiare dell'affidamento familiare i minori da 0 a 18 anni (per situazioni particolari, con il consenso dell'interessato, l'affido può protrarsi fino al compimento del 21° anno), temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a garantire loro un adeguato sviluppo psico-fisico, relazionale e affettivo.

Art. 5 – Diritti dei minori affidati

Il minore ha diritto:

- a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di un contesto familiare;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia secondo tempi e modi concordati con il servizio competente;
- ad essere periodicamente informato ed ascoltato rispetto al progetto durante tutto il percorso di affido;



- a mantenere i rapporti affettivi significativi e utili alla sua crescita anche al termine del progetto di affido.

Art. 6 – Diritti e doveri della famiglia d'origine

La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata circa le finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere supportata in tutte le fasi del progetto di affidamento;
- ad essere destinataria di un percorso d'aiuto volto al superamento delle proprie difficoltà.
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, secondo i modi e i tempi concordati con il servizio competente.
- La famiglia d'origine si impegna a:
 - rispettare il progetto di affido previamente concordato con il servizio competente nel rispetto delle esigenze del minore e dell'eventuale prescrizione dell'Autorità Giudiziaria;
 - collaborare con il servizio competente alla realizzazione del progetto di affido secondo i modi e i tempi previsti dallo stesso;
 - sostenere con il proprio figlio l'esperienza di affido;
 - partecipare, laddove opportuno, all'educazione del figlio affidato, secondo le indicazioni date dal servizio competente.

Art. 7 – La famiglia affidataria

La famiglia affidataria può essere costituita da coppie sposate o conviventi o anche da persone singole, senza vincoli di età rispetto al minore affidato, anche con vincoli di parentela, purché adeguatamente selezionati, preparati e formati per questa specifica forma di accoglienza dal Servizio Affidi sovra distrettuale.

Art. 8 – Diritti e doveri della famiglia affidataria

Gli affidatari hanno diritto:

- ad essere informati sulle finalità dell'affido, in generale e per lo specifico progetto che riguarda il minore;
- ad essere ascoltati e coinvolti in tutte le fasi del progetto;
- ad essere supportati dal servizio affidi territoriale in tutte le fasi del percorso di affido, tramite un sostegno individuale ed uno di gruppo;
- ad un supporto sociale che faciliti l'accesso ai servizi sanitari, educativi e sociali;
- ad essere destinatari di un contributo economico differenziato secondo la tipologia di affido, nonché ad un rimborso per le spese straordinarie preventivamente concordate con il servizio competente;



- a forme di assicurazione per la copertura degli infortuni e dei rischi derivanti dall'essere affidatari.

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione in collaborazione con i servizi di riferimento e, ove possibile, tenendo conto di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- osservare le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante;
- mantenere e agevolare rapporti evolutivi e affettivamente significativi tra il minore e la famiglia di origine in osservanza delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e/o dell'ente affidante;
- collaborare in modo continuo con i servizi competenti per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto di affido;
- tutelare la storia del minore in affido e della sua famiglia d'origine.
- vicariare la famiglia di origine nei rapporti con l'Istituzione Scolastica e con le Autorità Sanitarie secondo quanto previsto dal progetto di affido.

CAPITOLO II

Competenze ed organizzazione degli interventi di affidamento familiare

Art. 9 – Tipologie dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare può essere:

CONSENSUALE

Basato sull'accordo delle parti (famiglia di origine e famiglia affidataria). È disposto dal servizio sociale locale previo consenso dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero del tutore nominato, sentito il minore che ha compiuto gli anni 12 ed anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Se l'affidamento ha una durata inferiore ai 6 mesi non è obbligatoria la segnalazione e il provvedimento del Giudice Tutelare (L. 149/01 art. 9 comma 4 e 5). Nel caso di affido a parenti entro il 4° grado non è obbligatoria la segnalazione (L.149/01 art. 9 comma 4 e 5).

GIUDIZIALE

Disposto con decreto dal Tribunale per i minorenni (L.149/01 art. 4, comma 2), su proposta dei servizi sociali laddove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale e pertanto assuma natura autoritativa, in quanto limita la responsabilità genitoriale dei genitori.

La famiglia affidataria può essere reperita:

- nell'ambito della famiglia allargata del minore (affido a parenti);
- al di fuori dell'ambito della famiglia del minore tra famiglie che, restando disponibili a tale esperienza abbiano completato il percorso di selezione previsto dal presente regolamento (affido etero familiare)



Art.10 Modalità di affido

L'affido, sia consensuale che giudiziale, si articola sulle esigenze del minore e può presentare caratteristiche organizzative differenti. A titolo esemplificativo si distinguono le seguenti modalità (altre sono possibili in base a progetti specifici):

Affidi a tempo pieno

L'affido a tempo pieno è una modalità che ha finalità di cura educativa e riparativa, non facilmente scindibili fra loro. L'affido in questi casi è un intervento richiesto in situazioni in cui si è accertato il rischio di danno evolutivo del minore, o l'esistenza di un danno già conclamato, e i genitori presentano difficoltà importanti a farsene carico, pur in presenza di un atteggiamento collaborativo con i servizi.

L'affido full time implica una presenza continuativa del minore presso la famiglia affidataria per tutta la settimana (salvo eventuali rientri del minore presso la famiglia d'origine eventualmente disposto dal decreto del TM)

Affidi a tempo parziale

È una modalità che risponde a finalità preventive e di sostegno alla famiglia di origine che si può trovare in una temporanea necessità di essere supportata/affiancata da una famiglia che nelle ore diurne si prende cura del minore con continuità e con obiettivi definiti e condivisi.

Per esempio:

-per i week-end, quale supporto al minore per i fine settimana

-per vacanze, quale supporto al minore per i mesi estivi, anche come occasioni di svago e per periodi di durate variabili, indicate di volta in volta nel progetto

Part time: quale intervento strutturato e continuativo, ma solo per parte della giornata

Giornaliero: quale intervento strutturato e continuativo per tutta la giornata, ma con rientro serale in famiglia.

Affidi speciali

In questa modalità di affido convergono forme di accoglienza decisamente diverse fra loro, accomunate da una complessità derivante sia dalla storia del minore e della sua famiglia d'origine, sia dal progetto di intervento da strutturare. Si tratta di un intervento di affido su situazioni in cui la grave compromissione del minore richiede alla famiglia affidataria un forte impegno in termini di tempo, messa in gioco di risorse e disponibilità

Ad esempio:

Neonato dichiarato adottabile ma che non può essere ancora collocato in famiglia adottiva (cd. "affido ponte").

Minore con bisogni sanitari importanti di cui la famiglia d'origine non è in grado di occuparsi.

Accompagnamento e sostegno per la diade madre-bambino, padre-bambino.



Minore che necessita di sperimentare una forma di accoglienza positiva a seguito di precedenti esperienze di adozione o di affidamento conclusesi in modo negativo/con un fallimento del progetto

Pronto intervento, quale soluzione immediata ai bisogni del minore in contesti di urgenza e di forte rischio che implicino la messa in protezione del minore stesso.

Affidi leggeri

Con questa modalità di affidamento che si occupa di prevenzione, differenziandosi così dalle altre forme di affidamento che si occupano principalmente di cura, è possibile offrire sostegno ed aiuto ad un bambino/a o ragazzo/a proveniente da una famiglia che vive una situazione di temporanea difficoltà.

Affido leggero significa accogliere un minore, prendersene cura e accompagnarlo nel suo percorso di crescita per un tempo "breve" deciso consensualmente alla famiglia d'origine.

Per una volta alla settimana, per due o tre ore, ogni 15 gg, quando occorre un sostegno in una situazione temporanea.

Vicinanza solidale o supporto tra famiglie

Con questo strumento si fa riferimento ad una ulteriore modalità preventiva: in questo caso il servizio affidi, con un lavoro di rete e prossimità, stimola e sostiene forme di sostegno inter-familiari. Famiglie del territorio con risorse e competenze sostengono famiglie che vivono uno stato di fragilità.

Art. 11 – Articolazione delle funzioni

Le funzioni inerenti all'affido familiare sono poste in capo:

dal punto di vista giuridico-amministrativo al Comune di residenza del minore, o altro Comune definito secondo disposizioni dell'Autorità Giudiziaria o secondo la normativa vigente;

dal punto di vista economico al Comune di residenza dei genitori titolari della relativa responsabilità genitoriale, o del tutore, al momento in cui la prestazione ha inizio ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della L.R. n. 34 del 14 dicembre 2004 "Politiche regionali per i minori" e ai sensi della Circolare della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia n. 42 del 17/12/2003;

dal punto di vista tecnico-professionale al Servizio Affidi sovra distrettuale disciplinato da apposito regolamento.

Art. 12 – Competenze dei Servizi Sociali Comunali e del Servizio Tutela Minori

L'intervento di affidamento consensuale spetta al Servizio Sociale di base, quello giudiziale al Servizio Tutela minori distrettuale: entrambi i Servizi attivano interventi di affidamento familiare in stretta collaborazione con il Servizio Affidi sovra distrettuale, provvedendo:

- all'individuazione del bisogno e/o al recepimento del mandato dell'Autorità Giudiziaria riguardanti i minori per i quali si prevede la necessità di un allontanamento temporaneo dal nucleo e di un loro collocamento in affidamento familiare
- all'analisi dei casi in sinergia con gli operatori che intervengono a favore del minore e la sua famiglia di origine, finalizzata alla formulazione del progetto di affidamento per i minori



- a formalizzare l'affido sia consensuale che giudiziale tramite la definizione di un progetto contenuto in un accordo che ne espliciti:

1. gli obiettivi
 2. la durata prevista, gli interventi programmati a favore del minore
 3. i tempi di verifica
 4. le modalità di rapporto del minore con la famiglia d'origine
 5. i diritti e i doveri delle parti coinvolte
 6. la quantificazione del contributo da erogare agli affidatari di cui all'articolo 18 del presente regolamento
 7. l'esposizione di eventuali altri costi aggiuntivi
 8. l'attivazione di eventuali altri interventi di supporto (servizi di assistenza domiciliare, incontri protetti, ecc)
- all'avvio e gestione dell'affido familiare
- a tenere costantemente informati il Giudice Tutelare o il Tribunale per i Minorenni, se coinvolti, circa l'andamento dell'affido

Art. 13 Competenze del Servizio sovra distrettuale

Il Servizio Affidi sovra distrettuale svolge in collaborazione con i Servizi Sociali Comunali le seguenti funzioni:

attività di sensibilizzazione dell'affido familiare, rivolta alla comunità territoriale, allo scopo di suscitare disponibilità al sostegno di nuclei familiari in difficoltà e creare una cultura dell'affido

incremento delle famiglie disponibili all'affidamento familiare, con conseguente loro selezione e formazione

costituzione e aggiornamento di un'anagrafe centralizzata di famiglie affidatarie disponibili a fronte di situazioni di bisogno

esame delle richieste di progetto di affido presentate per scegliere all'interno della banca dati le famiglie più adeguate

verifica e monitoraggio dei progetti di affido sia con la famiglia affidataria individuata, sia con l'equipe comunale incaricata di seguire il minore

sostegno alle singole famiglie affidatarie nelle diverse fasi del progetto di affido

organizzazione e gestione dei gruppi di sostegno e formazione per le famiglie affidatarie

attività di collaborazione, raccordo e rete con l'equipe comunale finalizzata al monitoraggio, e al sostegno durante tutto il progetto di affido

attività di collaborazione, raccordo e rete con i Servizi Sociali comunali, i Servizi specialistici, e altre realtà territoriali utili alla realizzazione del progetto di affido

attività di rete e interventi comunitari sul territorio per implementare azioni di sostegno tra famiglie e reti di sostegno tra famiglie



Art. 14—Competenze condivise

Il Servizio Sociale comunale, il Servizio Tutela Minori e il Servizio Affidi sovra distrettuale in équipe congiunta provvedono a:

valutare la fattibilità del progetto di affido ipotizzato dai Servizi Sociali comunali

elaborare l'ipotesi di abbinamento minore-nucleo affidatario sulla base di un sistema di criteri e strumenti condivisi

programmare incontri in diversi assetti per favorire la conoscenza reciproca dei soggetti coinvolti

definire gli interventi nei momenti fondamentali dell'affido quali l'ingresso del minore nella famiglia affidataria, la gestione di particolari criticità, la conclusione del progetto al fine di agevolare il rientro in famiglia del minore o verso altri interventi predisposti

Art. 15 – Competenze dei Comuni

A) FUNZIONE GIURIDICO-AMMINISTRATIVA

Il Comune di residenza del minore dà attuazione al progetto di affido tramite adozione del provvedimento di affido con atto del Sindaco o di un suo delegato.

Se l'affido consensuale proposto è della durata inferiore ai sei mesi ovvero è un affido a parenti entro il quarto grado viene reso esecutivo dal Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore che lo trasmette alla famiglia affidataria e alla famiglia d'origine.

Diversamente, se l'affido consensuale proposto è della durata superiore ai sei mesi e inferiore ai due anni viene disposto con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune di residenza del minore e reso esecutivo dal Giudice Tutelare territorialmente competente. Il Sindaco del Comune di residenza del minore, inoltre, trasmette al Giudice Tutelare territorialmente competente la documentazione che lo riguarda, e specificatamente:

- la relazione redatta dal Servizio Comunale
- il consenso sottoscritto dalla famiglia d'origine;
- l'impegno sottoscritto dagli affidatari;
- il provvedimento del Sindaco o di un suo delegato.

Una volta in possesso del decreto emesso dal Giudice Tutelare, il Comune di residenza del minore ne invia copia alla famiglia affidataria, alla famiglia d'origine unitamente al provvedimento del Sindaco.

L'affido consensuale può essere rinnovato o prorogato oltre i due anni solo con decreto del Tribunale per i Minorenni su proposta dei servizi coinvolti.

L'affido non consensuale è prescritto con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria e disposto con provvedimento del Sindaco, o suo delegato, del Comune affidatario del minore, da inviarsi in copia alla famiglia affidataria, alla famiglia d'origine (laddove sia opportuno).

B) FUNZIONE DI SOSTEGNO ECONOMICO



Il Comune di residenza della famiglia d'origine, nel momento in cui la prestazione ha inizio, provvede all'erogazione dei contributi alla famiglia affidataria con le modalità e le forme definite all'articolo 18.

Art. 16 – Termine dell'affido

Qualora prima della scadenza prevista vengano meno le condizioni che hanno motivato l'affido nell'interesse del minore, lo stesso può cessare anticipatamente mediante adozione di apposito provvedimento dell'Ente affidatario (Sindaco, o suo delegato)

Capitolo III

Definizione degli oneri, dei contributi e assicurazione

Art.17 Oneri progettualità affido

L'Ente capofila provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione del servizio ed al recupero, con cadenza annuale, delle somme dovute dagli Enti convenzionati.

Il contributo annuo per la gestione del servizio, dovuto dai Comuni convenzionati sarà determinato ad esito della gara per l'individuazione del soggetto erogatore del terzo settore.

Quota "Servizio Affidi sovra distrettuale"

Il contributo annuo dovuto dai Comuni convenzionati è definito attraverso una quota pro-capite, con riferimento al numero degli abitanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente; questo contributo è finalizzato all'implementazione ed al mantenimento del Servizio Affidi sovra distrettuale.

Previsione spesa per il Distretto di Cittiglio, 28.000,00 € annuo, IVA inclusa

Servizio Affidi sovra distrettuale: dettaglio attività
Cabina di regia per servizio affidi
strutturazione Equipe del servizio affidi
promozione della cultura dell'affido ed attività di informazione sulle tematiche dell'affido
attività di segretariato sull'affido: accoglienza famiglie e attività di backoffice
cicli di formazione per nuove famiglie affidatarie
Laboratorio sull'accoglienza per nuove famiglie affidatarie, rivolto a genitori e figli naturali
Valutazione nuove famiglie affidatarie
Abbinamento tra minore e famiglia affidataria
Gruppo sostegno rivolto alle famiglie affidatarie
Attività di sostegno per famiglia di origine
Rete fra servizi affidi e servizi del territorio (Servizio Sociale di Base e Servizio Tutela Minori)
rimborsi spese chilometriche

Sono previsti inoltre oneri in carico ai Comuni nel caso di avvio di progetti di affidamento, di seguito si specificano le diverse quote e le azioni in esse comprese.

Oneri per i progetti d'affido, in capo ai singoli Comuni

Quota "Progetto di Affidamento": i Comuni sottoscrittori sono tenuti a sostenere gli oneri derivanti dagli affidi a favore dei cittadini minori residenti. Il costo dell'intervento necessario per l'attuazione ed il sostegno del progetto d'affido è in capo al Comune di residenza del minore, qualora i genitori siano separati/divorziati e abbiano residenze diverse è prevista la compartecipazione alle spese da parte del Comune di residenza dell'altro genitore.

Il contributo viene erogato direttamente dal/dai Comune/i al soggetto erogatore del Servizio Affidi, ha un costo variabile a seconda della tipologia di affidamento. I costi indicati sono da considerarsi come tetto massimo della spesa annuale per progetto e saranno determinati dal soggetto erogatore previa valutazione della situazione e definizione con il SS.SS comunale.

Quadri progettuali

Affido a tempo pieno e part-time

Previsione tetto massimo di spesa € 4.000 annuali per minore, IVA inclusa

In caso di affidamento giudiziale, per i Comuni aderenti, la quota per il pacchetto di accompagnamento e sostegno di progetti di affidamento etero-familiare è sostenuta dal Fondo Sociale di Solidarietà dei Comuni. (Convenzione servizio affidi Art 6)

Affido a tempo pieno e part time: dettaglio attività
Stesura del progetto e del patto d'affido, integrazioni e modifiche
Tutoraggio pedagogico del nucleo affidatario
Sostegno psicologico del nucleo affidatario
incontri con equipe Servizio Sociale/Tutela minori e famiglia affidataria
Sostegno psicopedagogico della famiglia di origine
Incontro di rete fra servizi
Equipe sul caso ed equipe integrata
Conclusione o rinnovo del patto d'affido
Back office
Rimborso spese chilometriche



Affido leggero

Previsione tetto massimo di spesa € 3.000 annuali per minore, IVA inclusa

Affido leggero: dettaglio attività
Stesura del progetto e del patto d'affido, Integrazioni e modifiche
Tutoraggio pedagogico del nucleo affidatario
Sostegno psicologico del nucleo affidatario
incontri con equipe Servizio Sociale/Tutela minori e famiglia affidataria
Sostegno psicopedagogico alla famiglia di origine
Incontro di rete fra servizi
Equipe sul caso ed equipe integrata
Conclusione o rinnovo del patto d'affido
Back office
Rimborso spese kilomeriche

Affiancamento familiare

Previsione tetto massimo di spesa € 1.700 annuali per minore, IVA inclusa

Affiancamento familiare: dettaglio attività
Stesura del progetto e del patto d'affido, Integrazioni e modifiche
Tutoraggio operatrice di rete
Sostegno psicologico
Sostegno sociale
incontro con equipe Servizio inviante, famiglia affiancata e famiglia volontaria
Incontro di rete fra servizi
Equipe sul caso ed equipe integrata
Conclusione o rinnovo del patto d'affido
Back office
Rimborso spese kilomeriche



Affidi speciali

Per la casistica degli affidi speciali non vengono riportati il quadro progettuale e la previsione di spesa in quanto le caratteristiche di questi progetti possono essere molto diverse tra loro. Generalmente l'attivazione avviene tramite organizzazioni del terzo settore fortemente specializzate in questo campo.

Art. 18 – Sostegno economico

In ottemperanza alla specifica normativa vigente, il Comune di residenza dei genitori titolari della relativa responsabilità genitoriale, al momento in cui la prestazione ha inizio, corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalle condizioni economiche degli affidatari stessi, una quota mensile così come stabilito nei singoli Regolamenti Comunali.

Art. 19 – Assicurazione

I minori in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative contro infortuni e responsabilità civile, - attraverso una copertura assicurativa regionale per i servizi Sociali assistenziali come previsto dall'art. 13 della L.r. 7/01/86 N. 1 "Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia", su attivazione del Comune.

La polizza assicurativa per responsabilità civile è estesa anche alle famiglie affidatarie dei minori.

Per le forme di affido leggero e di affiancamento familiare gli oneri assicurativi sono in capo al Comune.

Art. 20 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire da 01/01/2024, previa approvazione dell'Assemblea dei Sindaci con successiva ratifica da parte dei competenti organi dei singoli Comuni.